



Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS-USTRA)

Modifica del ... PROGETTO DELL'11.9.2017

*L'Ufficio federale delle strade (USTRA),
d'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto federale di metrologia
e l'Ufficio federale dei trasporti,
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008¹ concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso

*L'Ufficio federale delle strade (USTRA),
d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, l'Istituto federale di
metrologia e l'Ufficio federale dei trasporti,
visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3,
15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso
3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale
(OCCS),
ordina:*

Sostituzione di un'espressione

*In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti
grammaticali, con «tachigrafo».*

Art. 8 cpv. 2 frase introduttiva, lett. a e b

² In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:

¹ RS 741.013.1

² RS 741.013

- a. 10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 1^{quater} dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;
- b. 6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} OETV) e per registratori di fine percorso digitali;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

Ufficio federale delle strade:
Jürg Röthlisberger